

D.17.1.26.8 (Paul. 32 ad ed.): Faber mandatu amici sui emit servum decem et fabricam docuit, deinde vendidit eum viginti, quos mandati iudicio coactus est solvere: mox quasi homo non erat sanus, emptori damnatus est: Mela ait non praestaturum id ei mandatorem, nisi posteaquam emisset sine dolo malo eius hoc vitium habere coeperit servus. sed si iussu mandatoris eum docuerit, contra fore: tunc enim et mercedem et cibaria consecuturum, nisi si ut gratis doceret rogatus sit.

Un artigiano, per mandato di un suo amico, comprò un servo per dieci e gli insegnò il mestiere; in seguito, lo vendette per venti, che, in base all'azione di mandato, fu costretto a pagare <all'amico>; subito dopo fu condannato, a favore del compratore <il quale lo aveva convenuto> per non essere il servo sano. Mela afferma che il mandante non deve prestargli ciò, a meno che il servo, senza dolo dell'artigiano, non abbia cominciato ad avere questo vizio successivamente alla compravendita. Se invece egli lo abbia istruito su ordine del mandante, sarà il contrario: infatti, allora dovrà conseguire compenso e vitto, purché non gli sia stato chiesto di istruirlo gratuitamente.

D.17.1.7. PAPIANUS libro tertio responsorum. Salarium procuratori constitutum si extra ordinem peti coeperit, considerandum erit, laborem dominus remunerare voluerit atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat an eventum litium maioris pecuniae praemio contra bonos mores procurator redemerit

PAPINIANO, nel libro terzo Dei responsi. Se si sia cominciato a richiedere giudizialmente, con procedura al di fuori dell'ordine <dei giudizi>, il compenso stabilito per il procuratore, dovrà considerarsi se il titolare della lite abbia voluto <con tale compenso> remunerare l'impegno dedicato, e perciò sia necessario prestar fede all'accordo, oppure se il procuratore, contro i buoni costumi, abbia < sostanzialmente > comprato per sé l'esito delle liti <con un accordo per ottenere> il premio di una somma in eccesso.